

CAMERA DEI DEPUTATI N. 908

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, SERENI, ABENANTE, ALATRI, AMENDOLA GIORGIO, AMENDOLA PIETRO, ARENELLA, ASSENNATO, BAVETTA, BERLINGUER LUIGI, BRONZUTO, CALASSO, CAPRARA, CATALDO, CHIAROMONTE, CIANCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CRAPSI, D'ALESSIO, DE FLORIO, DE PASQUALE, DI BENEDETTO, DI MAURO ADO GUIDO, DI MAURO LUIGI, DI LORENZO, D'IPPOLITO, DI VITTORIO BERTI BALDINA, D'ONOFRIO, FAILLA, FIUMANÒ, GRANATI, GREZZI, GULLO, ILLUMINATI, JACAZZI, LACONI, LI CAUSI, MACALUSO, MAGNO, MARICONDA, MARRAS, MESSINETTI, MINIO, MONASTERIO, NANNUZZI, NATOLI, OGNIIBENE, PASQUALICCHIO, PELLEGRINO, PEZZINO, PICCIOTTO, PIETROBONO, PIRASTU, POERIO, RAUCCI, RUBELO, SCIONTI, SFORZA, SPALLONE, SPECIALE, VILLANI, VIVIANI LUCIANA

Presentata il 31 gennaio 1964

Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La distribuzione della proprietà fondiaria e la struttura nell'impresa agricola nel Mezzogiorno, nelle isole e nel Lazio, sono da tempo all'attenzione degli studiosi e degli uomini politici come componenti essenziali della questione meridionale. Limitando l'esame ad un più recente periodo, quello che ha seguito la fine del secondo conflitto mondiale, si deve osservare che l'acuirsi delle contraddizioni e dei contrasti sociali nel Mezzogiorno ha avuto origine da siffatti problemi e li ha portati alla ribalta della vita politica nazionale.

Storici movimenti, quali l'occupazione delle terre e la lotta contro i patti feudali, hanno infatti scosso non soltanto le campagne, ma l'intera struttura meridionale.

Si deve anche alla presenza ed alla intensità di questi movimenti l'approfondimento e l'aggiornamento delle indagini effettuate da noti studiosi, quali il Rossi-Doria, il Manzoc-

chi-Alemanni, il Bandini e la promulgazione di innovatori e significativi provvedimenti legislativi, quali i decreti Gullo, la legge « Sila », la legge « Stralcio », la legge siciliana di riforma agraria.

L'indagine degli studiosi ha portato a razionali classifiche della realtà agricola meridionale con suddivisioni che tengono conto della distribuzione fondiaria e dei rapporti contrattuali (Mezzogiorno ad agricoltura capitalistica estensiva, zone di latifondo contadino, ecc.), classifiche che avrebbero dovuto guidare, differenziandoli, gli interventi della Cassa per il mezzogiorno non per cristallizzare ma per modificare la situazione esistente.

La conclusione a cui in generale gli studiosi del problema sono pervenuti è sintetizzata nella seguente affermazione del Rossi-Doria (Struttura e problemi dell'agricoltura meridionale): « gli ordinamenti, i rapporti, la struttura sociali dell'agricoltura meridionale

sono ormai in netto contrasto con le più elementari esigenze della civiltà, della produzione e della tecnica ». Non si può dire che il passaggio della terra ai contadini avvenuto in seguito delle memorabili lotte di massa ricordate, abbia decisamente migliorato la situazione.

I provvedimenti di riforma nel Mezzogiorno hanno quasi ignorato quelle vaste zone del « latifondo contadino » ad insediamento precario. Per questi limiti la conquista della terra, pur avendo spezzato una struttura precludente ogni progresso della società meridionale quale quella del latifondo tipico, pur avendo confermato come il lavoro unito alla proprietà della terra ed assistito dallo Stato possa operare miracoli, non ha provocato quel generale rinnovamento ed ammodernamento dell'agricoltura che è condizione necessaria per il progresso economico, civile, sociale del Mezzogiorno. Ha trovato in proposito facile conferma la profezia del Rossi-Doria (La realtà agricola nel Mezzogiorno): « l'attività di riforma... nella pluralità dei casi, per la parte prevalente delle popolazioni interessate e per la maggior parte delle superfici ricadenti in queste zone, lascerà sussistere la situazione qual è, con la precarietà dei rapporti, la miseria dei contadini, le abiette condizioni di vita, il progressivo decadimento della fertilità dei terreni e della stessa consistenza fisica dei territori ». Ed è il permanere e l'aggravarsi di questa situazione che spinge le popolazioni meridionali, ed in specie i giovani, all'esodo dalle campagne e dalle regioni, rendendo così impossibile ogni rinnovamento e condannando così il Mezzogiorno a progressiva degradazione.

Esaminando il complesso dell'agricoltura meridionale si desume che proprio nelle zone a contratto precario, che sono gran parte del « latifondo contadino » ma che comprendono anche zone ad agricoltura promiscua ed estensiva, nessun apprezzabile progresso tecnico è avvenuto e che da esse in genere l'esodo della popolazione è più forte. E quest'area meridionale non è trascurabile. Dal censimento del 1951 si può rilevare che su 10.700.000 ettari di territorio produttivo appartenente a privati nel Mezzogiorno, nelle Isole e nel Lazio, ben 4.160.000 ettari erano gestiti da coltivatori non proprietari, attraverso contratti di vario tipo (ettari 2.050.000 ad affittanza, ettari 2.110.000 con contratti parziari).

Per i motivi sopraddetti la configurazione del 1951 non è oggi notevolmente mutata e si può calcolare che ancora oltre il 55 per

cento delle famiglie agricole del Mezzogiorno è interessata alla conduzione coltivatrice della terra attraverso contratti agrari.

Le caratteristiche dei contratti agrari meridionali sono ormai universalmente conosciute soprattutto attraverso la denuncia e la continua lotta dei contadini: prestazioni servili e feudali, condizioni inumane di insediamento, appropriazione costante del reddito del lavoro contadino (quota di riparto e canoni esosi), irrazionalità e staticità della struttura aziendale e dei processi produttivi (separazione del suolo, del soprassuolo e degli allevamenti).

Per queste loro caratteristiche i contratti agrari meridionali, oltre che un tentativo di soggezione dei coltivatori ed una forma di supersfruttamento del lavoro familiare, hanno rappresentato un ostacolo all'ammodernamento produttivo ed una pesante catena che lega l'agricoltura meridionale all'immobilismo ed al regresso. Gli investimenti con finanziamento statale si sono fermati a queste zone perché il coltivatore non proprietario non ha interesse ad investire in proprio le quote mancanti in una conduzione che esso stesso giudica precaria anche a causa del crescente esodo agricolo.

Pressoché impossibile d'altro canto nelle zone a contratto meridionale è la diffusione di forma associative nella produzione e nel mercato e ciò per la qualifica e la dispersione aziendale, per la indisponibilità dei prodotti, ecc.

Per tali motivi, anche l'attuazione di una politica di incentivazione produttiva, proclamata necessaria in specie per l'azienda coltivatrice, si ferma ed è inefficace in queste zone che pur rappresentano il 40,3 per cento della superficie produttiva meridionale. Ma, tenendo anche conto della interclusione diffusa di vaste superfici di proprietà coltivatrice alle zone a contratto, la spirale di immobilismo e di arretratezza si estende a tali proprietà e finisce con l'abbracciare ed asfissiare tutto il « latifondo contadino » meridionale. Questa situazione che nel passato ha costretto ad una esistenza di fame, di lavoro bestiale, di arretratezza civile e culturale, di soggezione inumana milioni di contadini, oggi spinge ad una generale e precipitosa fuga dalle campagne e dai centri urbani del Mezzogiorno.

La grandissima maggioranza di due milioni di cittadini che, nell'ultimo decennio, hanno abbandonato il Mezzogiorno per divenire — in posizione di salariati — gli artefici determinanti dello sviluppo industriale,

dominato dai monopoli, all'estero ed al nord d'Italia è costituito da contadini i quali della loro pesante attività non riuscivano a ricavare neppure il minimo vitale e non potevano avere prospettiva alcuna di miglioramento.

Questa emorragia umana porta alla esclusione da ogni spinta al progresso agricolo le regioni meridionali condannando a degradazione demografica ed economica l'intero territorio ed inficiando le prospettive di successo di qualsiasi politica di intervento.

Il latifondo contadino trascina così al disfacimento definitivo l'intera economia meridionale.

* * *

Per respingere ad invertire una tale prospettiva si impongono senza ulteriori dilazioni interventi di fondo in quella vasta zona agraria che sta per raggiungere il limite irreversibile di rottura. Occorre promuovere quell'impetuoso sviluppo che oggi si impone nell'agricoltura, specie dove un lungo passato di arretratezza fa sentire ancora il suo peso.

Tutto ciò deve essere affidato ormai ai contadini. E questi, in specie i giovani, non possono essere più mobilitati ed impegnati senza sicurezza, piena responsabilità, diretto accesso ai finanziamenti statali ed alle forme associate, diminuzioni degli oneri, intero godimento dei redditi: cioè senza la proprietà piena della terra e dell'azienda.

Per questi motivi, come nel nord per le zone a mezzadria, nel Mezzogiorno per le zone a contratto del latifondo contadino sono venute maturando le condizioni per unire in un unico titolare la proprietà della terra, la gestione dell'azienda, l'impiego del lavoro. E questa è la soluzione unica ed obbligata che oggi si impone nel Mezzogiorno se si vuole che ogni altro intervento tecnico-finanziario, utilizzato da forze nuove in strutture rinnovate, produca quegli effetti economici e sociali che tutti auspicano e che, specie nel Mezzogiorno, sono particolarmente richiesti.

Senza prevedere provvedimenti di esproprio forzoso, di applicazione particolarmente difficoltosa in zone a distribuzione così varia; e non confidando sull'efficacia degli acquisti volontari, anche facilitati, dei terreni che sarebbero pressoché inoperanti per la mancanza assoluta di disponibilità da parte dei contadini meridionali, il mezzo più idoneo a rendere possibile il massiccio trapasso di proprietà prefissato nell'ambiente meridionale appare quello contenuto nella proposta presentata.

L'immediato passaggio in enfiteusi ai coltivatori dei terreni gestiti a mezzo contratti garantisce ai coltivatori stessi la prospettiva certa dell'accesso alla proprietà della terra con la prevista affrancazione nel momento nel quale essi saranno in condizione di richiederlo, non costringe ad alcun sborso immediato, ma procura ai contadini un immediato sensibile vantaggio (riduzione di almeno il 50 per cento dei canoni); non esige preliminarmente la costituzione di Enti ed organismi speciali, né la elaborazione di complicati piani per la espropriazione e la successiva assegnazione, elimina immediatamente tutte le arretrate clausole feudali e gli ostacoli obiettivi ad un ammodernamento agricolo facendo subito dei contadini gli esclusivi titolari dell'azienda con completo accesso ai finanziamenti e pieno diritto di investirli, nella certezza che ciò faranno su terra destinata ad essere di loro proprietà quando ad essi converrà.

* * *

Nella proposta in oggetto si prevede (articolo 1) che tutti i terreni del Mezzogiorno, delle Isole, del Lazio attualmente condotti dai coltivatori a mezzo di contratti di vario tipo passino agli attuali coltivatori in enfiteusi regolata dall'articolo 957 e seguenti del Codice civile. La costituzione in enfiteusi ha luogo su dichiarazione di accettazione da parte del coltivatore interessato davanti al sindacato; tutte le enfiteusi sono affrancabili in qualsiasi tempo da parte del coltivatore (articoli 2 e 3) e la loro costituzione è intestata a tutta la famiglia coltivatrice in comunione indivisa (articolo 12).

Per i terreni nei quali il contratto esclude il coltivatore dal godimento del « soprassuolo » o quando il suolo o soprassuolo siano concessi a coltivatori diversi, l'enfiteusi diventa istituto unificatore della concessione in quanto (articolo 4) si estenderà a suolo e soprassuolo a favore dell'unico coltivatore insediato o dei diversi coltivatori nel rispetto della proporzionalità degli interessi da essi prima precariamente goduti.

Elemento della qualificazione della proposta costituzione in enfiteusi in rapporto al definitivo passaggio della terra al coltivatore (affrancazione) è la misura del canone. Il prezzo di tale passaggio in base alle disposizioni del codice vigente è oggi pari a 20 volte l'ammontare del canone stesso.

Pertanto, dall'entità del canone dipenderà, per il coltivatore, non solo la possibilità di aumentare subito il proprio reddito netto di

lavoro e con ciò la possibilità di una migliore condizione e di una più tollerabile permanenza sull'azienda, ma anche e soprattutto la convenienza e la stessa possibilità di una definitiva affrancazione.

Per rispondere a queste esigenze, che sono a base della finalità dell'operazione, la misura di questo canone (articolo 5) è stata fissata a non più del 50 per cento dell'ammontare degli « equi canoni » legali valevoli per la zona, al netto di ogni imposta od altro onere.

Un sì atto criterio di fissazione del canone ha il vantaggio di non richiedere speciali commissioni o laboriose indagini su tabelle che le vigenti leggi già prevedono impone nell'enfiteuta un provvisorio onere fondiario sopportabile ed in ogni caso molto inferiore all'attuale; assicura al proprietario sino all'affrancazione un sicuro reddito netto.

Per tenere conto delle migliorie apportate ai fondi dai coltivatori insediati che, in molte zone specie nel Lazio, delle Puglie, della Sicilia, senza ottenere adeguati benefici, attraverso lavoro non retribuito ed investimenti non rimborsati d'interesse generazionali, hanno creato ingenti patrimoni fondiari, si è ritenuto giusto proporre (articolo 7) che dai prezzi di affrancazione si detraggano gli eventuali aumenti di valore apportati ai fondi da miglioramenti eseguiti anteriormente alla concessione garantendo in ogni caso al proprietario un valore minimo.

Per rendere possibili e celeri le affrancazioni in regioni nelle quali i coltivatori non posseggono nessuna disponibilità o risparmio l'articolo 6 prevede un appropriato intervento dello Stato.

Le modalità di tale intervento dovrebbero essere quelle annunciate dal Governo a seguito delle indicazioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura: mutui ammortizzabili con quote dell'1 per cento annuo in 40 anni.

Secondo quanto la Conferenza nazionale dell'agricoltura ha indicato, si è prevista a favore delle nuove aziende proprietarie una apprezzabile incentivazione per la necessaria dotazione iniziale di capitali di esercizio idonei ad una moderna conduzione e ciò a mezzo di mutui decennali a tasso agevolato (1 per cento).

Per questa incentivazione come per le affrancazioni l'onere statale consisterà sostanzialmente al pagamento degli interessi sulle somme mutate.

Anche dopo aver prefissato condizioni semplici e vantaggiose per il passaggio in proprietà della terra ai coltivatori del Mezzogiorno, delle Isole, del Lazio, per poter prevedere

che queste aziende progrediscano e soprattutto sopravvivano nelle condizioni attuali occorre tener presente l'estrema povertà dei contadini assegnatari e della scarsa redditività immediata dei terreni concessi.

Queste due congiunte circostanze impediscono al contadino meridionale, pena il fallimento, di poter pagare il costo dell'operazione prima che il terreno assegnatogli in proprietà, migliorato, condotto con dotazioni aziendali più moderne, abbia cominciato a restituire sotto forma di incremento di reddito quanto in esso più e meglio che nel passato si investe. Per questi motivi, cioè per consentire alla trasformazione strutturale stabilità e successo, la proposta di legge (articolo 9) prevede un periodo quinquennale di preammortamento: i nuovi proprietari incominceranno a versare annualità terra ed annualità dotazione di esercizio 5 anni dopo aver contratto i relativi prestiti.

Per lo stesso fine, al pagamento di tasse ed imposte da parte degli enfiteuti si applicheranno (articolo 6) le esenzioni già previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per le proprietà coltivatrici di recente formazione.

Per favorire lo sviluppo delle forme associative tra le nuove imprese coltivatrici si prevede la maggiorazione del 20 per cento di tutti i contributi statali (articolo 10). In considerazione poi delle purtroppo note condizioni di lavoro dei coltivatori meridionali è stato necessario prevedere in materia (articolo 11) che i nuovi enfiteuti e proprietari continuino almeno a godere dei precedenti trattamenti specie ai fini del sussidio di disoccupazione.

Nelle zone nelle quali la legge proposta dovrebbe operare frequenti sono i casi di incertezza del diritto di proprietà specie per quanto riguarda diritti demaniali, esistenza di usi civici, usurpazioni, ecc.

Iniquo e dannoso per la collettività meridionale sarebbe il fatto che con l'affrancazione questi diritti pubblici venissero cancellati ed eventuali usurpatori, oltre ad avere goduto per molti anni di lauti ed indebiti redditi, venissero alla fine a godere anche del pagamento della terra non loro.

D'altra parte non sarebbe opportuno che l'esistenza di annose vertenze per diritti demaniali o di uso civico precludesse ai coltivatori il diritto di passaggio della terra in enfiteusi con successiva affrancazione, così come previsto dalla presente proposta di legge, o ne ritardasse notevolmente l'esercizio. Per ovviare contemporaneamente a queste tali eventualità l'articolo 13 prevede che in caso di contestazioni demaniali, di qualsiasi tipo ed a

qualsiasi stadio, l'applicazione della legge abbia corso senza alcun ostacolo o ritardo. I giusti diritti degli attuali proprietari, se riconosciuti, avranno possibilità di essere soddisfatti senza speciali procedure attraverso l'utilizzazione del deposito dei canoni e dei prezzi di affrancazione presso il Commissariato degli usi civici.

Le spese di attuazione della presente legge, che si traducono, come si è detto, in contributi statali agli interessi, faranno annualmente capo agli stanziamenti del bilancio dell'agricoltura e foreste.

Per il primo anno di attuazione della legge (1964-65), in aggiunta agli esistenti, saranno attribuiti i necessari ulteriori stanziamenti al capitolo del bilancio del tesoro che prevede il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

* * *

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame non ha la pretesa di essere perfetta e completa: è all'intervento vostro che sono affidati quei perfezionamenti e quei completamenti che debbono precedere una sollecita approvazione.

Ma la finalità che ha adottato la nostra proposta e che ne ha determinato il contenuto non è né emendabile né eludibile. Essa infatti è dettata dalla profonda esigenza di procedere ad un generale ammodernamento della nostra agricoltura non tanto e non solo attraverso interventi tecnici e produttivistici ma soprattutto attraverso quelle radicali modifiche delle strutture che sole possono rendere efficaci e socialmente utili gli altri tipi di intervento.

Queste radicali modifiche strutturali debbono sollecitamente investire quelle vaste zone meridionali previste dalla legge dove le inumane condizioni di vita e di lavoro dei contadini hanno già superato i limiti di rottura colle attività agricole e spingono intere popo-

lazione verso le sempre più battute strade dell'esodo, forse definitivo, dalle campagne; quelle zone dove i legami contrattuali, divenuti oltre che un ostacolo alla vita civile dei coltivatori e dei lavoratori, uno sbarramento alle possibilità ed alle esigenze di un ammodernamento agricolo, non possono oggi evolversi che verso definitivi mutamenti dei rapporti proprietari; quelle zone dove più che mai è indispensabile liberare ed impegnare forze produttive di massa per scongiurare il progresso della degradazione, non soltanto agricola, di intere regioni.

A queste finalità la nostra proposta di legge offre una giusta e realizzabile risposta non solo e non tanto perché le sue norme siano giuridicamente corrette, tecnicamente ineccepibili, praticamente attuabili nella presente situazione, ma soprattutto perché esse rispondono alle richieste che con continuità, coscienza, unità sempre crescente, avanzano le masse contadine meridionali soggette, ma non rassegnate, all'inumano esodo dalle loro terre.

Queste richieste hanno trovato espressione nelle recenti lotte delle campagne meridionali quali quelle aspre e vittoriose dei coloni dell'agrumeto reggino, nelle conferenze agrarie comunali, nelle grandi assemblee nazionali contadine.

Questo movimento contadino meridionale è destinato a potenziarsi ed estendersi fino al suo completo successo perché esso costituisce l'unica alternativa democratica e nazionale all'abbandono delle terre ed alla degradazione delle regioni meridionali. Questo movimento contadino pone oggi, attraverso la nostra proposta di legge, ad un Governo che afferma di voler affrontare in modo nuovo i nodi dell'agricoltura italiana e ad un Parlamento che nella sua maggioranza sostiene un tale Governo la prospettiva immediata di affrontare, in uno, il problema del rinnovamento agricolo e quello della rinascita del meridione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di favorire uno stabile incremento dei redditi contadini attraverso l'accesso completo alla proprietà della terra da parte dei coltivatori insediati e di contribuire così all'arresto dell'esodo dalle campagne meridionali, nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 466, e successive modifiche ed integrazioni nonché in tutti i ter-

ritori della regione laziale ai vigenti contratti agrari, anche se misti e con clausole miglioratarie, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e di affitto stipulati con coltivatori diretti sono estese, con le modifiche di cui agli articoli seguenti, le norme dell'articolo 957 e seguente del Codice civile sull'enfiteusi.

ART. 2.

La costituzione dell'enfiteusi ha luogo su dichiarazione di accettazione da parte del coltivatore interessato, corredata dai dati catastali del fondo da presentare al sindaco del comune.

Il sindaco provvede d'ufficio al deposito dell'atto presso il conservatore dei registri immobiliari richiedendone la trascrizione.

ART. 3.

Nei territori di cui all'articolo 1 l'affrancazione delle enfiteusi costituite a norma della presente legge è ammessa in ogni tempo.

ART. 4.

Qualora il concedente si sia riservato il soprassuolo la costituzione in enfiteusi viene estesa anche ad esso.

Qualora nello stesso terreno vi siano con coltivatori, contratti separati di suolo e di soprassuolo, si fa luogo, a favore dei coltivatori contraenti, a distinte costituzioni di enfiteusi per porzioni di terreno comprendenti suolo e soprassuolo e di valore proporzionale alle misure degli attuali godimenti.

ART. 5.

Salvo condizioni esistenti di maggior favore per l'enfiteuta, il canone enfiteutico è pari a metà del canone equo minimo che dalle Commissioni tecniche provinciali in base all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è stato determinato per la zona agraria omogenea nella quale si trova il fondo e per qualità, classi di terreno, tipi aziendali analoghi a quelli del fondo stesso.

Il canone enfiteutico stabilito a norma del precedente comma non è soggetto a revisione se non a favore del concessionario.

ART. 6.

Le imposte e gli altri pesi gravanti sul fondo sono trasferiti all'enfiteuta.

Ai terreni passati in enfiteusi o affrancati a norma della presente legge e a quelli quotizzati da coltivatori a norma della legge 16 giugno 1927, n. 1766, si applicano tutte le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 28

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della legge 2 giugno 1961, n. 454 e nella legge 25 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7.

Il prezzo di affrancazione è determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 971 del Codice civile. Tale prezzo è diminuito dell'aumento del valore del fondo dovuto ai miglioramenti eseguiti, in tutto o in parte, dal coltivatore anteriormente alla costituzione dell'enfiteusi.

La detrazione per tali miglioramenti non può in nessun caso superare i quattro quinti del prezzo di affrancazione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 8.

Le affrancazioni previste nella presente legge sono ammesse alle concessioni di mutui a tasso agevolato e di contributi in conto capitale disposte dalle leggi vigenti per la formazione ed il miglioramento della proprietà contadina.

I mutui per l'acquisto di capitali di esercizio previsti dalle vigenti leggi saranno concessi alle imprese contadine formatesi in applicazione della presente legge con un tasso di interesse non superiore all'1 per cento e per un periodo di ammortamento non inferiore ai 10 anni.

ART. 9.

L'inizio del versamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratto per l'affrancazione e per la dotazione dei capitali di esercizio decorrerà dal quinto anno successivo a quello di concessione dei mutui stessi.

ART. 10.

I contributi statali, a qualsiasi titolo, previsto dalle vigenti leggi, sono maggiorati del 20 per cento per imprese coltivatrici, di cui all'articolo 1, associate in cooperative e concorsi di servizi nelle conduzioni, nelle trasformazioni, nel mercato.

ART. 11.

I coltivatori di cui all'articolo 1 della presente legge i quali siano iscritti negli elenchi anagrafici dell'agricoltura hanno il diritto di mantenere tale iscrizione anche al fine di fruire del sussidio di disoccupazione.

ART. 12.

Quando il fondo concesso in enfiteusi ai sensi della presente legge è in conduzione fa-

miliare l'intestazione dell'enfiteusi e la sua affrancazione danno luogo in comunione indivisa.

ART. 13.

Se per le proprietà oggetto della concessione enfiteutica il Commissario regionale degli usi civici, agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, abbia disposto l'accertamento di diritti demaniali e le operazioni stesse non siano state completate i canoni enfiteutici vanno depositati a disposizione del Commissario stesso.

Lo svincolo di detti canoni a favore degli aventi diritto avrà luogo dopo l'accertamento dei diritti reali esistenti. Si procede analogamente per i capitali di affrancazione.

Ad accertamenti fatti, ove i terreni risultino di natura demaniale, il coltivatore ha diritto alla legittimazione ed affrancazione con le norme previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ART. 14.

Tutte le norme della presente legge sono applicabili anche alle cooperative concessionarie di terre incolte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai contratti annuali e pluriannuali di affitto di terreni per pascolo a pastori.

ART. 15.

Agli effetti della presente legge sono da considerare coltivatori diretti coloro i quali abbiano i requisiti voluti dall'articolo 48 lettera a) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 16.

Ad integrazione degli stanziamenti predi sposti dalle rispettive vigenti leggi, per l'iniziale applicazione dei precedenti articoli 8 e 10, sarà stanziata nell'esercizio finanziario 1964-65 la somma di lire 25 miliardi da iscrivere nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro che riguarda oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con stanziamenti annuali da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 17.

Tutti gli atti relativi all'applicazione della presente legge sono esenti da qualsiasi onere di bollo o di registro.